

ALLEGATO 2A" AL N. 70.327/33.577 DI REPERTORIO

STATUTO

Titolo I - Denominazione, sede, scopi sociali

Art. 1

È costituita l'Associazione denominata "Centro Culturale Paolo VI" con sede in Como, Viale C. Battisti 8, Codice fiscale 95000440131, senza scopo di lucro, a norma degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede e istituire con propria delibera sedi staccate nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 2

L'Associazione ha per oggetto, nello spirito degli inalienabili valori cristiani, lo svolgimento di attività sociali, culturali ed educative in genere al fine di:

- a) favorire, attraverso ricerche, studi, viaggi, documentazioni, incontri e dibattiti, la conoscenza dei problemi sociali;
- b) promuovere la formazione culturale, sociale e professionale dei cittadini, in particolare degli operatori e degli animatori sociali ed economici e dei cooperatori, attraverso le iniziative che di volta in volta saranno ritenute opportune;
- c) favorire la costituzione, intorno a specifici problemi sociali e culturali, di gruppi di ricerca e partecipazione;
- d) formulare proposte anche di tipo operativo per la soluzione dei problemi affrontati.

L'Associazione potrà disporre tutte le iniziative che riterrà necessarie o comunque utili per il raggiungimento dello scopo sociale. Potrà perciò istituire seminari, ricerche di gruppo o individuali, corsi di aggiornamento didattico, tecnico e professionale, ed incontri. Potrà altresì istituire corsi scolastici e para-scolastici; seminari per docenti, consultori psico-pedagogici, familiari e di pianificazione familiare, e ogni altra struttura di studio e di intervento od iniziativa diretta alla realizzazione di servizi a favore della collettività, anche in connessione con le istituzioni vigenti.

L'Associazione potrà inoltre curare la redazione e l'edizione di pubblicazioni e notiziari periodici e non periodici, la gestione di strumenti della comunicazione sociale, radio, televisione, ecc., relativamente ad indagini, ricerche, studi, bibliografia, convegni ed ogni altro fatto, evento, lavoro ed attività inerente allo scopo sociale.

Per i predetti scopi l'Associazione potrà poi collaborare con qualsiasi ente pubblico e privato, locale, nazionale e internazionale, con organismi, movimenti o associazioni interessati alle sue stesse attività. Potrà chiedere il loro contributo e offrire la propria assistenza e consulenza tecnica in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

Titolo II - Soci

Art. 3

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone che ne

accettino lo statuto e che abbiano versato la quota annuale.
I Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per l'elezione degli organi direttivi.
Le quote associative sono annualmente proposte dal Consiglio Direttivo in conformità del successivo art. 15. Le quote non sono rivalutabili e sono intrasmissibili.
È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 4

I nuovi Soci sono ammessi, su domanda, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il candidato ammesso dal Consiglio Direttivo non acquista la qualifica di socio se non ha versato l'importo della quota annuale.

Titolo III - Diritti e doveri dei Soci

Art. 5

I Soci hanno diritto di partecipare alla vita sociale dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.

I Soci hanno l'obbligo di attenersi alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Essi devono essere di buona condotta morale e civile.

Si può recedere in ogni momento e senza alcun onere.

Art. 6

Il Socio è passibile di esclusione per decisione motivata del Consiglio Direttivo.

In questo caso l'interessato, entro 30 giorni, può far ricorso alla prima Assemblea dei Soci successiva al provvedimento, con diritto al contraddittorio.

Le prestazioni dei Soci e le cariche sociali sono a gratuità prevalente.

Titolo IV - Organi sociali

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Segretario e/o il Tesoriere;
- e) Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico.

Art. 8

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli iscritti e le sue deliberazioni, assunte in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti. Essa ha il compito di:

- a) approvare la relazione morale e finanziaria;
- b) eleggere, tra i Soci abilitati al voto, i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) deliberare le modifiche allo statuto sociale;
- d) deliberare su ogni altro argomento all'ordine del giorno.

Art. 9

L'esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e il programma di attività; decide l'ammontare della quota sociale; esamina i ricorsi presentati dai Soci iscritti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio annualmente in via ordinaria ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio, con comunicazione da farsi per iscritto almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza mediante lettera, fax, e mail, ecc...da inviarsi al domicilio dichiarato dagli associati al momento dell'iscrizione. L'avviso rimarrà inoltre affisso nella sede sociale otto giorni prima della riunione.

Deve essere convocata anche se lo richiede motivatamente 1/5 (un quinto) dei Soci.

L'avviso di convocazione dovrà specificare la data, l'orario, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Delle delibere assembleari si dà pubblicità mediante affissione all'albo della sede.

Art. 10

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà di coloro che abbiano diritto a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza dei voti, salvo che per modifiche dello statuto sociale per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) degli iscritti all'Associazione.

Art. 11

Il Socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega. Ciascun Socio intervenuto non potrà rappresentare più di un iscritto.

Art. 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza di questi, dal Vice Presidente o, in mancanza, da un eletto dell'Assemblea.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario che redige il verbale e, nelle operazioni di voto, da due scrutatori eletti tra i Soci. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano a meno che lo richieda almeno 1/10 (un decimo) dei Soci presenti; in questo caso si ricorrerà a votazioni per appello nominale o per scrutinio segreto.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri e il numero sarà determinato dall'Assemblea.

Ciascun Consigliere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Titolo V - Poteri del Consiglio Direttivo

Art. 14

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e/o il

Tesoriere.

Art. 15

Al Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato dallo statuto all'Assemblea dei Soci.

In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle domande di ammissione e sui provvedimenti di esclusione dei Soci;
- b) proporre all'Assemblea le quote annuali di associazione per i Soci;
- c) preparare la relazione morale e finanziaria, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei Soci;
- d) nominare, qualora richiesto, rappresentanti dell'Associazione in enti pubblici o privati;
- e) convocare l'Assemblea dei Soci e fissare le modalità delle elezioni delle cariche sociali;
- f) autorizzare le modalità e i poteri della Presidenza per l'apertura di conti correnti postali o bancari, aderire ed associarsi ad altri enti o associazioni aventi finalità e scopi affini o integrativi al proprio.

Art. 16

Qualora nell'anno sociale venissero a mancare uno o più Consiglieri, oppure si rendesse opportuna la loro decadenza per tre continue assenze ingiustificate, l'Assemblea provvederà alla loro sostituzione con altri soci. Essi resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Art. 17

Il Presidente convoca, senza particolari formalità, il Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritiene necessario, fissando l'ordine del giorno, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 18

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ne assume temporaneamente le funzioni con tutti i poteri inerenti.

Nel caso di urgenza, il Presidente ha la facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, ma essi devono venire sottoposti per la necessaria ratifica alla prima riunione successiva.

Art. 19

Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni adottate, cura la tenuta del libro dei verbali e del libro dei Soci. Il Tesoriere effettua tutte le operazioni di cassa, curandone la registrazione nell'apposito libro e provvede alla compilazione del

rendiconto annuale in accordo con il Segretario ed il Presidente

Art 20

Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo.

I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificano l'osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci alle scritture contabili, danno parere sui bilanci.

A tale scopo il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno. In alternativa al Collegio dei Revisori dei Conti l'Assemblea potrà nominare un Revisore Unico.

Titolo VI - Bilancio e patrimonio

Art. 21

Le entrate finanziarie dell'associazione sono costituite da:

- a) contributi delle quote sociali;
- b) eventuali elargizioni straordinarie fatte dai Soci e dai simpatizzanti;
- c) attività derivante da organizzazione di manifestazioni ricreative e culturali;
- d) contributi concessi dallo Stato, dagli Enti Locali e dalle altre Amministrazioni Pubbliche e da contributi, donazioni e lasciti da parte dei privati.

Le uscite finanziarie comprendono:

- a) le spese sostenute per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) gli oneri patrimoniali e le spese generali di amministrazione;
- c) gli investimenti patrimoniali (uscite per movimento di capitali).

Art. 22

Alla chiusura di ogni esercizio sociale viene formato il bilancio consuntivo.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea decide sulla destinazione dell'eventuale avanzo di gestione.

Non possono essere destinati ai Soci, né in maniera diretta né indiretta, utili o avanzi di gestione.

Art. 23

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale;
- b) dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione (compresi biblioteche, pubblicazioni, riviste e simili);
- e) eventuali avanzi di gestione;

Titolo VII - Scioglimento, liquidazione, disposizioni finali

Art. 24

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire.

Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli aderenti, la messa in liquidazione dell'Associazione e nomina uno o più liquidatori che sostituiscono il Consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'Associazione.

I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'Assemblea. E' fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell'Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad enti aventi il medesimo scopo sociale, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 25

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si farà ricorso alle disposizioni di legge ed ai principi generali del diritto, nonché del D.Lgs 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Como, 4 dicembre 2009

FIRMATO: ANNALINA ROSSI

FIRMATO: DOTTOR ACHILLE CORNELIO NOTAIO